



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

VISTO il decreto legislativo n. 449/1999 "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare l'art. 2, che individua le funzioni dell'UNIRE;

VISTO l'art. 14, comma 26, del d.l. 98/2011, convertito con legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha disposto la trasformazione dell'UNIRE nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI);

VISTO l'art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, stabilisce che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato comma 9 dell'art. 23-quater, è stato delegato, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all'ASSI;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto n. 487 in data 11 marzo 2013 con il quale il Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, ha affidato la gestione delle funzioni dell'ex ASSI alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali (AGRET) ed alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (PQA);

VISTO il decreto direttoriale della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali (AGRET) n. 4884 del 22 marzo 2013 con il quale, in attuazione del predetto Decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, nelle more dell'adozione della Direttiva ministeriale sull'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2013,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

nonché dell'emanazione del DPCM relativo alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei successivi Decreti ministeriali attuativi, sono state attribuite ai dirigenti e dipendenti dell'ex Assi, nominativamente individuati, le deleghe necessarie a garantire la continuità dell'azione amministrativa con riferimento alla realizzazione dell'obiettivo 35 "Gestione attività derivanti dalla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ex ASSI", individuato nella nota integrativa dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approvato con la L.B. 2013, nell'ambito di questo Dipartimento:

VISTO il Regolamento CE, della Commissione, del 6 giugno 2008, n.504, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

VISTA la normativa dell'Anagrafe degli equidi di cui alla Legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

VISTO il D.lgs n.16 febbraio 2011, n. 29 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'ASSI";

VISTO il Disciplinare dei Libri genealogici dei cavalli delle razze Orientale, Anglo Arabo e Sella Italiano, approvato da ultimo con D.M. 3580 del 12 giugno 2008;

RAVVISATA l'utilità per gli allevatori/proprietari della emanazione, per il settore dell'Area Sella, di una circolare riassuntiva del complesso degli adempimenti per l'attività allevatoriale (denunce di nascita, passaggi di proprietà, iscrizione stalloni/fattrici, duplicati, ecc), ove siano indicate tutte le procedure da porre in essere presso questa amministrazione;

CONSIDERATO che la circolare è stata redatta in conformità alle norme in materia di anagrafe degli equidi di cui al D.M. 29 dicembre 2009 ed al D.M. 26 settembre 2011 ed alle disposizioni del Disciplinare dei Libri genealogici di cui al D.M. n. 3580 del 12 giugno 2008;

TENUTO CONTO che l'emanazione della presente circolare si pone nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa e della semplificazione degli adempimenti per gli utenti;

DECRETA:

- di approvare gli "Adempimenti allevatoriali anno 2013 per i cavalli delle razze orientale, Anglo Arabo e Sella Italiano" nel testo allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante.

IL DIRIGENTE
Gualtiero Biffini



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

**GESTIONE EX ASSI
AREA SELLA**

**ADEMPIMENTI ALLEVATORIALI
ANNO 2013
PER I CAVALLI DELLE RAZZE
ORIENTALE, ANGLO ARABO E SELLA ITALIANO**

La circolare è redatta in conformità alle disposizioni della normativa in materia di anagrafe equina (D.M. 29 dicembre 2009 e D.M.26 settembre 2011) ed alle disposizioni del Disciplinare dei Libri genealogici (D.M. n.3580 del 12 giugno 2008)

PARAGRAFO I - Adempimenti Puledri nati 2013

PARAGRAFO II - Adempimenti deposito tardivo

PARAGRAFO III – Normativa iscrizione al Registro Principale (Stalloni e Fattrici)

PARAGRAFO IV- Iscrizione Registro Supplementare

PARAGRAFO V - Accertamento del DNA dei soggetti iscritti

PARAGRAFO VI - Normativa Passaggi di proprietà

PARAGRAFO VII - Concessione affisso

PARAGRAFO VIII – Dichiarazione destinazione finale

PARAGRAFO IX- Duplicato passaporto

PARAGRAFO X- Sostituzione microchip

PARAGRAFO XI – Variazione dati segnaletici

PARAGRAFO XII – Ricevuta di deposito

PARAGRAFO XIII – Decesso cavallo

PARAGRAFO XIV – Furto/smarrimento cavallo

PARAGRAFO XV – Registro sportivo

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella incroci ammessi

Allegato 2: Norme Tecniche

Allegato 3: Libri genealogici esteri riconosciuti dall'A.S.S.I.

Allegato 4: Regol. Affissi

Allegato 5: Embryo Transfer

AVVISO IMPORTANTE

I modelli sono scaricabili dal sito www.unire.gov.it sezione “*moduli documenti*” – da ricercare su “*modulistica*” – “*sella*”.

Gli utenti potranno indicare nella modulistica indirizzata a questa amministrazione il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**.

In tal caso questa amministrazione invierà le proprie comunicazioni utilizzando la PEC indicata dagli utenti, tranne che per la corrispondenza comportante invio di documentazione (ad esempio invio dei passaporti o delle strisce adesive dei passaggi di proprietà).

PARAGRAFO I: ADEMPIMENTI PULEDRI NATI 2013
LIBRO I^ ORIENTALE - LIBRO II^ ANGLO ARABO - LIBRO III^ SELLA ITALIANO

La presente normativa è valida per tutti e tre Libri Genealogici delle razze Orientale, Anglo Arabo e Sella Italiano.

L'allevatore deve denunciare la nascita all'Associazione Provinciale/Regionale Allevatori (A.P.A./A.R.A.) territorialmente competente, entro **7 giorni** dal parto, sull'apposito modello "Denuncia di nascita" compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

Legittimato alla presentazione della denuncia di nascita è **esclusivamente il proprietario della fattrice (come risultante nella banca dati M.L.P.A.A.F.) al momento della nascita del puledro.**

Guida alla compilazione

1) Nella parte "*proprietario*" vanno indicati tutti i dati identificativi richiesti, in particolare il **codice fiscale** della persona fisica o della persona giuridica

Deve essere altresì indicato il numero di codice Allevatore/Proprietario se ricevuto con la lettera di trasmissione di precedenti passaporti od in occasione di passaggi di proprietà

Gli allevatori che, invece, non avessero ricevuto la comunicazione del predetto numero di codice devono compilare in ogni sua parte l'apposito modello "Iscrizione Albo Allevatori/Registro Proprietari".

La parte "*detentore delegato*" deve essere compilata soltanto se il proprietario intenda avvalersi di tale soggetto, previsto dalla normativa sulla anagrafe equina. Anche in tale caso deve essere obbligatoriamente inserito il codice fiscale del detentore.

2) Devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi relativi alla azienda ove deve essere identificato il puledro. Di particolare importanza è l'indicazione del codice ASL della azienda.

3) Devono essere obbligatoriamente indicati il nome, la genealogia e l'anno di nascita sia dello stallone che della fattrice. In mancanza di tali dati **non si avranno elementi sufficienti per poter iscrivere il puledro e, di conseguenza, non potrà essere rilasciato il relativo passaporto.**

4) Deve essere indicato il sesso e la data di nascita del puledro. E' inoltre previsto il campo per l'eventuale nascita gemellare o per la nascita mediante l'embryo transfer.

5) L'allevatore deve indicare **sei nomi**, al fine di poter consentire all'Ufficio la possibilità di scelta in presenza di nomi già registrati.

Nel caso in cui nessuno dei nomi indicati sia idoneo, l'Agenzia provvederà **d'ufficio** all'attribuzione del nome al cavallo.

6) Per l'**attribuzione del nome** ai cavalli nati in Italia o nati all'estero da registrare in Italia valgono le seguenti disposizioni.

Il nome del puledro non può superare i **18 caratteri** (compresi gli eventuali spazi vuoti tra una parola e l'altra) con esclusione di quelli riferiti all'eventuale Affisso di cui è titolare l'allevatore medesimo.

Il numero massimo disponibile per l'Affisso è di **20 caratteri** (compresi eventuali spazi vuoti, articoli, ecc.).

Non possono essere imposti:

- Nomi composti da più di 18 caratteri comprese linee e spazi;
- Nomi di personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti, ovvero marchi registrati;
- Nomi somiglianti o identici per ortografia o pronuncia ad altri già registrati;
- Iniziali o numeri dopo il nome;
- Nomi composti di iniziali o cifre, o che inizino con segni diversi da una lettera;
- I nomi accompagnati da un numero progressivo (in cifre o in lettere);
- Nomi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi od osceni.

7) Si richiama l'attenzione sull'ultimo quadro "Dichiarazione di destinazione finale dell'equide".

Ai sensi della normativa attualmente in vigore il cavallo, in assenza di dichiarazioni del proprietario, deve intendersi **destinato** alla produzione alimentare per il consumo umano ("D.P.A."). Pertanto, è previsto un solo campo nel quale potrà essere dichiarato se il cavallo è da considerarsi **non destinato** alla produzione alimentare per il consumo umano ("**non D.P.A.**"). Nel caso di mancata compilazione del campo, il cavallo viene considerato "D.P.A."

La destinazione dell'equide a "non D.P.A." è irreversibile.

Ove il proprietario volesse modificare la destinazione da "D.P.A." a "non D.P.A." dovrà trasmettere al M.I.P.A.A.F. il modello "Dichiarazione di destinazione finale" compilato e sottoscritto, con allegata la documentazione ivi indicata ed il versamento di €. 16,00.

8) Dovranno essere allegati, come negli anni precedenti:

a) il **C.I.F. in originale**

b) copia del versamento di €. 96,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso. (**N.B.** la tassa di iscrizione non è dovuta per i puledri figli degli stalloni approvati ai Performance-Test organizzati dall'UNIRE/ASSI, di cui all'allegato n. 4).

c) sulla denuncia di nascita va apposta la **marca da bollo da €. 14,62.**

L'A.P.A./A.R.A., acquisiti tutti i documenti sopra indicati, provvederà a trasmetterli con immediatezza all'A.S.S.I.

L'A.P.A./A.R.A. non può inoltrare denunce di nascita incomplete.

9) L'Ente provvederà al controllo della compatibilità del DNA del puledro con il DNA di entrambi i genitori dichiarati.

Non verranno iscritti al Registro **Puledri** i soggetti per i quali sia stata accertata la **incompatibilità** con uno o entrambi i genitori.

Parimenti non verranno iscritti al predetto Registro i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA, ovvero nel caso che agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del materiale biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA.

Si precisa che, nel caso di incompatibilità con entrambi i genitori, il M.I.P.A.A.F. restituirà il C.I.F. al proprietario che potrà rivolgersi alla competente A.P.A./A.R.A. per il rilascio di un passaporto di iscrizione all'anagrafe degli equidi.

Si segnala che per tali soggetti, ottenuto il passaporto A.P.A., all'età di 36 mesi potrà comunque essere avanzata domanda al M.I.P.A.A.F. per la partecipazione alle rassegne per l'iscrizione al Registro Supplementare (vedi successivo paragrafo IV^).

10) L'A.S.S.I., a seguito della comunicazione da parte dell'APA competente, provvede tempestivamente all'invio di un veterinario fiduciario M.I.P.A.A.F. che espleta presso l'allevamento o azienda quanto di seguito indicato:

- **identificazione** del soggetto sotto la madre; contestualmente il veterinario dovrà effettuare il controllo della madre sulla base del passaporto che deve essere esibito dall'allevatore;
- **impianto** del microchip sul puledro e sulla madre (nel caso ne fosse sprovvista);
- **prelievo** di materiale biologico al puledro ed alla madre e, ove presente, allo stallone (nel caso non fossero mai stati sottoposti ad analisi del DNA da parte dell'Ente).

La suindicata copia del verbale, rilasciata dal Veterinario fiduciario M.I.P.A.A.F. , attesta esclusivamente l'avvenuta visita identificativa, e non costituisce titolo o documento attestante l'iscrizione nel Registro Puledri, né comporta una automatica iscrizione del puledro nello stesso, né costituisce titolo di proprietà del cavallo.

11) La visita di identificazione viene effettuata da parte di un veterinario incaricato dal M.I.P.A.A.F. previo accordo telefonico con il proprietario per concordare la data e l'orario della visita stessa.

Nel caso che il proprietario non rendesse possibile la visita identificativa, il puledro non potrà essere iscritto nel Libro genealogico.

Nel caso che, per responsabilità del proprietario, si rendesse necessaria uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo

produzione), dovrà essere versato l'ulteriore l'importo di €. 96,00= in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.

12) Il puledro deve essere presentato pulito ed alla mano unitamente alla madre e possibilmente all'interno di un box.

Al veterinario deve essere obbligatoriamente esibito il passaporto della fattrice. Il veterinario provvede al controllo dell'identità della fattrice

13) Poiché l'applicazione del microchip ed il prelievo di materiale biologico al puledro e, se sprovvista, alla fattrice, sono obbligatori, deve essere reso disponibile, a cura dell'allevatore, un adeguato numero di addetti capaci di contenere entrambi i soggetti, al fine di effettuare le operazioni in modo corretto.

14) Trattandosi di un intervento che può comportare un rischio, seppur minimo, di infezione o infiammazione, si raccomanda, onde poter rispettare le più elementari norme di disinfezione ed asepsi, di provvedere ad adeguata pulizia dei soggetti e dei luoghi in cui gli stessi sono alloggiati

15) Tenuto conto che il Veterinario M.I.P.A.A.F. opera nel rispetto delle norme sopra descritte, eventuali problemi derivanti da detto intervento rimangono a totale carico dell'allevatore, che deve tempestivamente intervenire con il proprio veterinario aziendale.

16) In assenza delle condizioni predette, gli incaricati non procedono alla visita identificativa per l'iscrizione del puledro.

Il M.I.P.A.A.F. declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni derivanti ai soggetti e/o a terzi dalle operazioni in dipendenza connesse e conseguenti agli interventi di cui sopra.

17) A norma di quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare, possono essere iscritti al Registro Puledri soltanto i soggetti provenienti dagli incroci previsti dall'art. 7 del medesimo Disciplinare, indicati riassuntivamente nella "Tabella incroci ammessi" (Allegato n. 1)

I requisiti che devono essere posseduti dai genitori sono i seguenti:

genitori italiani: devono essere già iscritti al Registro principale (stalloni e fattrici) ovvero al Registro puledri dei Libri genealogici tenuti dal M.I.P.A.A.F.

genitori stranieri:

Libro I^ Cavallo Orientale: devono essere iscritti nei libri genealogici esteri dell'Orientale approvati dal M.I.P.A.A.F.

Libro II^ Cavallo Anglo-Arabo: devono essere iscritti nei libri genealogici esteri approvati dalla C.I.A.A.

Libro III^ Cavallo Sella Italiano: devono essere **previamente approvati dal M.I.P.A.A.F.** secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo III^.

Certificato di monta straniero

Nel caso di soggetti nati da fattrici estere importate gravide (con certificato di monta straniero), ovvero di soggetti nati all'estero e importati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita (con certificato di monta straniero), è necessario che stallone e fattrice, se stranieri, siano **previamente approvati** dal M.I.P.A.A.F. secondo le procedure indicate nel paragrafo III^.

Il puledro nato all'estero, che l'allevatore vuole importare in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita per riconoscerlo come italiano, non deve essere stato iscritto presso un libro genealogico straniero con attribuzione di UELN e/o rilascio di passaporto, né lo stesso deve essere stato marchiato.

La fattrice estera importata gravida, approvata dall'A.S.S.I., dovrà essere identificata da un veterinario fiduciario M.I.P.A.A.F. secondo quanto indicato nel già citato paragrafo III^

Per i puledri, nati all'estero e importati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita sotto la madre, (che, come già detto, non devono essere stati iscritti ad un Libro genealogico estero e/ non siano già in possesso di passaporto di altro Libro genealogico), dovrà essere inviata entro 7 giorni, dall'ingresso in Italia domanda di registrazione (modello I "Denuncia di nascita) unitamente al certificato sanitario previsto dalla vigente normativa.

L'identificazione sarà effettuata da un veterinario incaricato M.I.P.A.A.F. , nell'ambito del controllo produzione.

18) Per i soggetti nati da *Embryo Transfer* si veda la normativa all'allegato 6

PARAGRAFO II : ADEMPIMENTI DEPOSITO TARDIVO (puledri nati dal 2003 al 2012)

Per i cavalli che non superino il 10° anno di età, è ammessa domanda di **iscrizione tardiva**.

Tenuto conto che la normativa in materia di anagrafe equina prevede che tutti gli equidi debbano essere in possesso del documento identificativo, il cavallo per il quale si chiede il deposito tardivo **deve già essere in possesso del passaporto rilasciato dall'A.P.A.**

Pertanto nel 2013, i proprietari di cavalli nati dal 2003 al 2012, **già in possesso di passaporto rilasciato dall'A.P.A.**, possono richiedere al M.I.P.A.A.F. l'iscrizione tardiva presentando apposita domanda mediante il modello "Richiesta deposito tardivo"

Requisito essenziale per l'iscrizione è che siano nati da **genitori risultanti iscritti al Registro Principale o al Registro puledri al momento della nascita del soggetto**. Pertanto non è consentito il deposito tardivo per i soggetti **non iscrivibili al Registro Puledri**.

Il proprietario deve avanzare domanda di iscrizione tardiva mediante presentazione del modello 16 "Richiesta deposito tardivo", compilato e sottoscritto, con apposta marca da bollo €. 14,62, al quale deve essere allegato:

- a) Fotocopia integrale del passaporto rilasciato dall'A.P.A./A.R.A.;
- b) Originale C.I.F., ovvero fotocopia dello stesso nel caso fosse stato depositato presso l'A.P.A./A.R.A.;

N.B. Non è consentita per la richiesta di deposito tardivo la presentazione di un C.I.F. straniero

- c) versamento della tassa di €. 425,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.
- d) Il M.I.P.A.A.F. provvederà ad affidare l'incarico a veterinario fiduciario che provvederà alla identificazione, alla lettura del microchip impiantato dall'A.P.A. ed al prelievo di campione biologico per l'esame del DNA.

Il puledro potrà essere iscritto soltanto a seguito dell'accertamento della compatibilità del suo DNA con il DNA di **entrambi i genitori**.

Si ricorda che, qualora l'accertamento dell'ascendenza non fosse possibile per la non disponibilità del DNA anche di uno solo dei genitori e l'Ente non fosse già in possesso del relativo DNA, il puledro non potrà essere iscritto al Registro Puledri del Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano.

Una volta conclusa positivamente la pratica, si provvederà ad integrare il passaporto A.P.A./A.R.A. con i seguenti dati:

- attestazione del numero di iscrizione al registro puledri del pertinente Libro genealogico
- scheda genealogica del soggetto, con l'indicazione della diagnosi di compatibilità del DNA e l'indicazione del nome dell'allevatore.

PARAGRAFO III: NORMATIVA ISCRIZIONE AL REGISTRO PRINCIPALE (stalloni e fattrici)

Maschi e Femmine - Norma generale :

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Disciplinare del Libro Genealogico, i puledri maschi e femmine **nati in Italia**, regolarmente iscritti al Registro Puledri del Libro genealogico, possono essere adibiti a riproduttori senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione.

Gli stessi vengono iscritti al Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato.

Per i riproduttori **stranieri** vengono di seguito indicati per ciascun Libro genealogico requisiti e modalità per l'iscrizione.

A.S.S.I.

Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico

L'All. 1 "Norme Tecniche dei Libri Genealogici" ha, inoltre, introdotto i criteri per l'inserimento dei riproduttori maschi e femmine di razza sella, sia italiani che stranieri, in classi di merito (dalla classe "D" sino alla classe "A") attraverso la valutazione di determinati requisiti o di indice genetico o di performance sportive. Le classi per i riproduttori di razza Anglo Araba sono attualmente all'esame della Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.)

N:B: Iscrizione all'anagrafe equina fattrici e stalloni stranieri

I proprietari che chiedono l'iscrizione per stalloni e fattrici stranieri nei Libri genealogici dell'Orientale, dell'Anglo-arabo e del Sella dovranno previamente registrare il passaporto dell'equino presso la A.P.A. territorialmente competente ai fini dell'iscrizione all'anagrafe equina.

A) LIBRO GENEALOGICO I° : CAVALLO ORIENTALE

Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica od a prova di valutazione genetica in stazione.

Cavalli importati

Possono essere iscritti alla 2^a Sezione (relativa al cavallo di razza orientale, diverso dal puro sangue orientale) i cavalli provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti con specifica disposizione della CTC.

B) LIBRO GENEALOGICO II°: CAVALLO ANGLO ARABO

Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione.

Cavalli importati

Requisiti per importazione riproduttori esteri maschi e femmine : sono iscritti al Registro Principale i cavalli provenienti da libri genealogici approvati dalla C.I.A.A. (All. 2), senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione, previa visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo biologico per esame DNA da effettuarsi secondo le modalità indicate al successivo punto

I puledri/e importati esclusivamente per la partecipazione a corse, vengono iscritti al **Registro sportivo**, previa visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo biologico per esame DNA da parte di veterinario incaricato dall'A.S.S.I.

Nel caso il proprietario intendesse adibire tali puledri alla riproduzione, dovrà avanzare richiesta di iscrizione degli stessi nel Registro principale (stalloni e fattrici).

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione per riproduttori importati (maschi e femmine)

Il proprietario dovrà presentare all'M.I.P.A.A.F. apposita domanda, redatta utilizzando il Modello "Richiesta iscrizione stalloni/fattrici importati razza Anglo Araba e Orientale", su cui dovrà essere apposta Marca da bollo €. 14,62, e corredata dalla seguente documentazione:

- Copia conforme all'originale del passaporto rilasciato da Stud Book riconosciuto dalla C.I.A.A.
- Traduzione giurata del passaporto
- Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di €. 160,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso
- L'amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza

I soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti verranno sottoposti a visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo di materiale biologico per esame DNA da parte di veterinario incaricato dall'A.S.S.I., secondo le modalità successivamente indicate.

Riproduttori Puro Sangue Arabo.

In conseguenza del D.M. n. 21636/2007 che ha affidato all'A.N.I.C.A. la tenuta del Libro genealogico del cavallo p.s.a., i riproduttori di razza Puro Sangue Arabo, destinati alla produzione del cavallo di razza Anglo Araba e Orientale, devono risultare iscritti al **Repertorio Riproduttori dell'A.N.I.C.A.**

C) LIBRO GENEALOGICO III° : CAVALLO SELLA ITALIANO

Cavalli nati in Italia: I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione. Detti soggetti vengono iscritti nella classe iniziale.

Il proprietario, qualora i soggetti abbiano maturato i requisiti prescritti, potrà chiedere l'iscrizione alle classi successive "A", "B" e "C" utilizzando il modello "Richiesta iscrizione alla classe ____ del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano", con gli allegati 8/A, 8/B e 8/C.

Requisiti per importazione riproduttori esteri maschi e femmine: nel Libro III Sella Italiano, sono iscritti cavalli provenienti da altri libri genealogici esteri entro limiti fissati da programmi di incrocio approvati dalla Commissione Tecnica Centrale, e tenuto conto dei parametri selettivi in funzione degli obiettivi fissati. (Art. 7 Punto 1.3.3. del Disciplinare)

Maschi: I cavalli Sella esteri vengono iscritti al Registro Principale del III° Libro (Sella italiano) ed inseriti nella relativa classe soltanto se in possesso dei requisiti previsti all'All. 1 "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvato con D.M. 15059 del 6/11/2008 (vedi All. n.1).

Femmine: Le cavalle Sella estere potranno essere iscritte al Registro Principale ed inserite nella relativa classe solamente se in possesso dei requisiti previsti dall'All. 1 "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvato con D.M. 24281 del 21/10/2009 (vedi All. n.1).

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione per riproduttori importati (maschi e femmine)

Maschi

Il proprietario deve richiedere l'iscrizione dello stallone importato mediante la presentazione del modello "Richiesta iscrizione alla classe ____ del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano" compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione (vedi allegati 8/A, 8/B, 8/C):

- Copia conforme all'originale del passaporto;
- Traduzione giurata dello stesso;
- Curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento del soggetto nelle classi A, B, C., **con relativa traduzione giurata della documentazione eventualmente rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;**
- **Ricevuta versamento della Tassa di € 160,00=** da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.
- *L'amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza*

Il possesso dei requisiti previsti dall'All.1 "Norme tecniche del Disciplinare dei Libri Genealogici sarà valutato da apposita Commissione nominata dall'Ente.

Femmine

Il proprietario deve richiedere l'iscrizione della fattrice importata mediante la presentazione del modello "Richiesta iscrizione classe ____ del Registro Principale III Libro Genealogico – Sella Italiano – Femmine italiane o importate", unitamente agli allegati 9/A e 9/B, con allegata la seguente documentazione:

- Copia conforme all'originale del passaporto;
- Traduzione giurata dello stesso;

- Curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento del soggetto nelle classi Elite o Standard, **con relativa traduzione giurata della documentazione eventualmente rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;**
- Ricevuta versamento della Tassa di € 160,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.
- L'amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza
 Il possesso dei requisiti previsti dall'All.1 "Norme tecniche del Disciplinary dei Libri Genealogici sarà valutato da apposita Commissione nominata dall'Ente.
 I soggetti in possesso dei requisiti prescritti verranno sottoposti a visita identificativa, lettura/impianto microchip e prelievo campione biologico da parte di un veterinario incaricato M.I.P.A.A.F. secondo le modalità di seguito indicate

Modalità visita identificativa fattrici e stalloni stranieri

L'iscrizione degli stalloni e delle fattrici, una volta accertato il possesso dei requisiti prescritti, è subordinata alla visita identificativa, lettura/impianto microchip e prelievo campione biologico per esame DNA da effettuarsi da parte di un veterinario incaricato del M.I.P.A.A.F.

Per l'effettuazione della visita identificativa i proprietari potranno scegliere una delle tre seguenti modalità:

- 1) Potrà essere chiesta l'effettuazione della visita identificativa in occasione di una delle tappe, a scelta, del "Circuito Allevatorio" che verrà programmato per l'anno 2013. In tal caso, il costo della visita rientra nell'importo di €. 160,00 già versato unitamente alla domanda di iscrizione.
 Da parte del proprietario dovrà essere segnalata a questa Agenzia, con preavviso di almeno 20 giorni, la tappa prescelta per la visita identificativa, al fine di consentire all'Agenzia stessa l'organizzazione delle attività. La segnalazione dovrà essere inviata al fax 06/51897552.
- 2) Potrà essere chiesto che l'effettuazione della visita identificativa della fattrice o dello stallone venga effettuata dal veterinario del M.I.P.A.A.F. presso l'Azienda dove è scuderizzato il cavallo, versando in tal caso l'importo di €. 100,00, in aggiunta al diritto di segreteria di €. 160,00 versato per la richiesta di iscrizione.
- 3) Potrà, infine, essere chiesta l'effettuazione della visita identificativa della fattrice in occasione della campagna controllo produzione anno 2013, unitamente alla visita identificativa dell'eventuale puledro nato. Anche in tal caso, il costo della visita rientra nell'importo di €. 160,00 già versato all'atto della richiesta. Ove venisse scelta tale modalità di visita successiva alla nascita del puledro, occorre far presente che se eventuali eventi determinassero l'impossibilità del deposito del genotipo della fattrice (a titolo esemplificativo il suo decesso, la sua irreperibilità, ecc.), la conseguente mancata iscrizione del puledro non potrà in alcun modo essere considerata responsabilità del M.I.P.A.A.F.

Fattrici Puro Sangue Inglese

Le fattrici P.S.I. regolarmente iscritte nel Libro Genealogico del Puro Sangue Inglese, tenuto dal M.I.P.A.A.F.- Area Galoppo, non devono essere sottoposte a visita per l'iscrizione al Registro fattrici del Libro Genealogico del cavallo da sella.

Non sono iscrivibili al Registro fattrici del Libro Genealogico del cavallo da sella, le cavalle p.s.i. risultanti tolte dalla riproduzione, seppure per il p.s.i., in base ai Piani e Programmi Provvidenze emanati dal M.I.P.A.A.F. per tale settore di allevamento.

Femmine iscritte al Registro Supplementare

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Disciplinary, può essere chiesta l'iscrizione al Registro Principale (Registro fattrici) delle cavalle iscritte nel Registro Supplementare, a condizione che abbiano maturato i requisiti genealogici consistenti nel **raggiungimento della 3° generazione**.

Tali cavalle per poter accedere al Registro principale, devono essere sottoposte a **visita morfologica**.

Il proprietario deve inviare le domande di iscrizione alla visita morfologica all'A.P.A./A.R.A. competente territorialmente, utilizzando il modello "Richiesta visita morfologica per iscrizione fattrice (per cavalle provenienti dal Registro supplementare con terza genealogia)", su cui dovrà essere apposta Marca da bollo € 14,62 ed allegati:

- a) Fotocopia del passaporto A.S.S.I.;
- b) Copia versamento di € 128,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Le suddette cavalle, ai fini della loro approvazione come Riproduttori, possono partecipare ad una sola Rassegna.

A norma di quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare del Libro Genealogico, l'esito della valutazione morfologica è inappellabile

Ai proprietari sarà rilasciata da parte dell'Esperto M.I.P.A.A.F. copia della scheda di valutazione.

Per l'iscrizione occorre conseguire un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.

La valutazione espressa sulla scheda non costituisce titolo o documento attestante l'iscrizione, né comporta di per sé l'automatica iscrizione al Registro Riproduttori.

L'iscrizione stessa sarà resa nota al proprietario, con comunicazione scritta del M.I.P.A.A.F., che vi provvederà dopo i necessari accertamenti istruttori relativi alla documentazione depositata o acquisita d'ufficio, anche in ordine all'identità della cavalla.

N.B. Le cavalle verranno sottoposte a visita morfologica da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe dei Premi Regionali di Allevamento, il cui calendario viene pubblicato sul sito www.unire.it

Autorizzazione alla inseminazione artificiale

I criteri e requisiti stabiliti dalle "Norme Tecniche di classificazione" di cui all'All.1 per i soggetti maschi di razza Sella provenienti da Libri Genealogici esteri riconosciuti sono relativi anche all'utilizzo di tali soggetti in **inseminazione artificiale**.

Le domande di iscrizione al Registro Principale per i soggetti sella esteri residenti all'estero e dei quali si voglia *importare il seme* dovranno essere compilate sul modello "Richiesta iscrizione alla classe ___ del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano" e corredate dalla seguente documentazione:

- a) Copia conforme all'originale del passaporto
- b) Traduzione giurata dello stesso;
- c) Curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche (*devono essere utilizzati i modelli 8/A, 8/B o 8/C a seconda della classe per cui si chiede l'iscrizione*) **con relativa traduzione giurata della documentazione rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;**
- d) Ricevuta versamento della Tassa di € 160,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza **N.B.** Tutti gli stalloni già iscritti al Registro Principale e autorizzati alla monta in seme fresco o congelato entro il 12/06/08, sono autorizzati ad operare in inseminazione artificiale.

PARAGRAFO IV: ISCRIZIONE AL REGISTRO SUPPLEMENTARE – III^ Libro genealogico – Sella Italiano

Il Registro Supplementare (già Registro di Produzione Comune) è **attivo solo per il III° Libro Genealogico - Sella italiano**

L'iscrizione a tale Registro è ammessa per i seguenti soggetti:

- a) i soggetti nati in Italia, di cui uno od entrambi i genitori non sono iscritti al Libro Genealogico, da sottoporre a visita all'età minima di 36 mesi.

Tenuto conto che la normativa in materia di anagrafe equina prevede che tutti gli equidi debbano essere in possesso del documento identificativo, **il cavallo per il quale si chiede l'iscrizione al Registro supplementare deve già essere in possesso del passaporto rilasciato dall'A.P.A./A.R.A.**

N.B. Non è consentita l'iscrizione al Registro supplementare per i soggetti in possesso di un C.I.F. straniero.

Tali soggetti vengono sottoposti ad apposita visita da parte di un Esperto di razza del M.I.P.A.A.F. avente come obiettivo l'accertamento che il soggetto sia in possesso dei requisiti di razza di cui alle norme tecniche di selezione. La visita, effettuata all'età minima di 36 mesi, viene effettuata nell'ambito dei Premi Regionali di Allevamento. In tale occasione, si provvede anche alla visita identificativa, lettura del microchip impiantato dall'A.P.A./A.R.A. e prelievo di materiale biologico per l'esame del DNA.

Le domande di partecipazione devono essere presentate mediante il modello "Richiesta iscrizione Registro supplementare", allegando la documentazione ivi indicata ed il diritto di segreteria di €. 96,00.

Per tali soggetti verrà apposto sul passaporto A.P.A./A.R.A. apposito timbro attestante l'iscrizione al Registro Supplementare.

N.B. Gli equini verranno sottoposte a visita da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe dei Premi Regionali di Allevamento, il cui calendario viene pubblicato sul sito www.unire.it

b) Soggetti già iscritti al libro genealogico e poi esclusi dai registri principali per motivi tecnico-regolamentari, (per esempio: incompatibilità con ascendenti).

Per tali soggetti saranno emessi passaporti attestanti l'iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione delle genealogie risultate compatibili. L'eventuale ulteriore genealogia maturata dai discendenti verrà acquisita in banca dati.

c) soggetti nati da riproduttori iscritti al libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all'art. 7 (per esempio incrocio tra sella e p.s.a. o tra maremmano e anglo-arabo).

Per tali soggetti saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare, senza l'indicazione dei genitori.

d) I soggetti figli di femmine iscritte al Registro Supplementare (e che quindi non abbiano ancora superato la visita morfologica per l'iscrizione al Registro Principale) e di stalloni (italiani o stranieri) iscritti secondo la normativa vigente. Per tali soggetti saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione della genealogia.

Le femmine che maturino la III° generazione potranno essere presentate alla *visita come fattrici* per il III° Libro genealogico – Sella Italiano (*vedi pag. 10, paragrafo: "Femmine iscritte al Registro Supplementare"*)

PARAGRAFO V: ACCERTAMENTO DEL D.N.A. SOGGETTI ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI

Tutti i soggetti iscritti ai Libri Genealogici che intendano essere adibiti ad attività sportiva, allevatoriale o riproduttiva devono avere depositato il DNA.

A tal fine, i proprietari di soggetti sprovvisti del deposito della formula del DNA che intendano adibire il soggetto alle attività sopra indicate, devono richiedere immediatamente il deposito stesso inviando debitamente compilato e sottoscritto il modello "Richiesta analisi DNA soggetti iscritti al Libro genealogico", unitamente alla documentazione nello stesso indicata.

L'importo stabilito è di **€. 96,00=** per ciascun soggetto, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

I soggetti per i quali non sarà stata eseguita l'analisi del DNA non potranno operare come riproduttori e gli eventuali loro prodotti non verranno registrati nel Libro Genealogico.

Inoltre non potranno partecipare a manifestazioni allevatoriali e competizioni sportive.

PARAGRAFO VI: PASSAGGI DI PROPRIETA'

1) Ai sensi di quanto stabilito dall'Anagrafe Equina e dall'art. 14 del Disciplinare, i proprietari (venditori ed acquirenti) sono tenuti a comunicare **entro sette giorni dall'evento** all'M.I.P.A.A.F.- Area Cavallo da

Sella, anche eventualmente tramite l'A.P.A./A.R.A. di competenza o Società di Corse, il passaggio di proprietà del soggetto ceduto/acquistato.

Può legittimamente vendere un cavallo soltanto colui che risulta proprietario del soggetto nella banca dati dell'A.S.S.I.

I passaggi di proprietà verranno registrati dal M.I.P.A.A.F. secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In caso di omessa indicazione della data di vendita, per la data di registrazione verrà utilizzata la data risultante dal timbro di spedizione postale.

Ove non fosse visibile la data di spedizione postale, per la registrazione verrà utilizzata la data di protocollo in entrata dell'Ente.

3) Le parti devono compilare l'apposito modello "Comunicazione di vendita" in ogni sua parte, con firma del venditore e dell'acquirente, con apposta una marca da bollo da € 14,62.

4) Così come previsto dalla normativa in materia di anagrafe equina, dovranno essere indicati la denominazione, indirizzo e codice aziendale ASL dell'Azienda di destinazione.

5) Deve essere allegata la fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i contraenti. Le firme possono, in alternativa, essere convalidate dall'A.P.A./A.R.A. o da Società di Corse.

6) Deve essere allegato il versamento di € 54,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

7) Se la vendita è comprensiva della **cessione dei diritti allevatoriali** deve essere compilato l'apposito modello "Cessione diritti allevatoriali". Se la cessione viene richiesta in momento successivo alla vendita, è dovuto il diritto di segreteria di € 22,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

N.B.: I diritti allevatoriali possono essere ceduti soltanto all'acquirente del cavallo e non a terzo soggetto.

8) nel caso di acquirente non ancora registrato in banca dati occorre presentare:

- se persona fisica: Modello "Iscrizione albo allevatori/proprietari"

- se persona giuridica (impresa individuale o società): Modello 2 "Iscrizione albo allevatori/proprietari" e Modello "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà per iscrizione alla Camera di commercio"

- se associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di commercio: Modello "Iscrizione albo allevatori/proprietari" e lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale in carica.

10) Nel caso di richiesta di **modifica della natura giuridica del proprietario non comportante passaggio di proprietà** (ad esempio la trasformazione da persona fisica a Ditta individuale) occorrerà versare, l'importo di € 150,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli posseduti.

11) Nel caso di **passaggio di proprietà di un cavallo straniero** importato in via definitiva in Italia, tenuto conto dell'impossibilità di invio della apposita striscia adesiva, in quanto predisposta specificatamente per i passaporti U.N.I.R.E./A.S.S.I., il proprietario dovrà:

- inviare il passaporto del soggetto emesso dal Libro genealogico straniero sul quale questa Agenzia provvederà a registrare il passaggio di proprietà.

oppure, in alternativa:

- inviare al numero di fax 06/51897552 la fotocopia della pagina del passaporto emesso dal Libro genealogico straniero relativa ai passaggi di proprietà, unitamente alla lettera dell'M.I.P.A.A.F. di avvenuta registrazione della vendita. L'A.S.S.I., presa visione della tipologia della pagina, invierà apposita targhetta adesiva che dovrà essere applicata sul passaporto a cura del proprietario.

12) Restano fermi gli obblighi previsti dalla Anagrafe degli equidi, tra cui quello dell'aggiornamento, da parte del venditore e dell'acquirente, dei rispettivi registri di carico e scarico.

N.B. Si fa presente che nella pagina 8 o 10 del passaporto relativo ai passaggi di proprietà potranno essere riportate esclusivamente le strisce adesive inviate dall'Ente.

E' vietato ai proprietari trascrivere manualmente nella pagina 8 o 10 eventuali vendite del cavallo.

Eventuali annotazioni manoscritte sono considerate nulle ed improduttive di qualsivoglia effetto.

Trasferimento per successione

Nel caso di decesso di un proprietario di equini e/o titolare di diritti allevatoriali, gli eredi dovranno comunicare i nuovi proprietari/titolari mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello 12 "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per uso successione", con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti e la copia del versamento dell'importo di €. 100,00=, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso, importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli in successione.

Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva

Nel ribadire che l'ordinaria modalità di trasferimento dei cavalli è la comunicazione all'M.I.P.A.A.F. del passaggio di proprietà mediante la presentazione, entro sette giorni, dell'apposito modello, compilato e sottoscritto dal venditore e dall'acquirente, è ammessa, in via eccezionale, la possibilità di attribuire la proprietà di un equino, pur in assenza di regolare passaggio di proprietà, ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. che il richiedente sia in possesso di un cavallo iscritto al M.I.P.A.A.F. con il relativo passaporto (in mancanza del passaporto, il richiedente dovrà attivare la richiesta del duplicato);
2. che il possesso sia stato regolarmente acquisito e non sia soggetto a contestazioni;
3. che il richiedente non sia riuscito a rintracciare il precedente proprietario risultante al'M.I.P.A.A.F. per poter effettuare il regolare passaggio di proprietà;
4. che il richiedente abbia la attuale disponibilità del cavallo e che indichi gli estremi della Azienda ove lo stesso è ubicato.

Quanto sopra deve essere attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il modello "Dichiarazione di attribuzione proprietà", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 con propria responsabilità penale nel caso di dichiarazione mendace.

A tal fine il M.I.P.A.A.F. provvederà, a campione, a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per la richiesta è dovuto un diritto di segreteria di €. 107,00 per ciascun cavallo di cui si chiede l'intestazione da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Perdita di possesso

L'istituto della perdita di possesso non è più utilizzabile in quanto, con circolare dell'ex A.S.S.I. n. 50305 del 6 agosto 2012, il termine ultimo di consegna delle relative dichiarazioni è stato fissato al 31 ottobre 2012.

PARAGRAFO VII: CONCESSIONE AFFISSO

L'affisso potrà essere richiesto tramite il modello "Richiesta concessione affisso".
I requisiti per la concessione sono indicati nel Regolamento di cui all'Allegato 5.

PARAGRAFO VIII: DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE FINALE

Tutti i cavalli devono riportare sul passaporto la dichiarazione relativa alla destinazione finale dell'equide, se **D.P.A.** (destinato alla produzione alimentare) o **non D.P.A.** (non destinato alla produzione alimentare).

Al momento della nascita è data facoltà al proprietario di scegliere tra D.P.A. o non D.P.A.

Mentre la destinazione non D.P.A. è irreversibile per tutta la vita dell'equide, è possibile cambiare la destinazione D.P.A. in non D.P.A.

Per i **cavalli nati prima del 2007** (anno dal quale è sorto l'obbligo di dichiarare al momento della nascita la destinazione prescelta) l'A.S.S.I., esaurita la fase transitoria di regolarizzazione ed a seguito dell'entrata in vigore del nuovo "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi" (D.M. del 26 settembre 2011) provvederà a regolarizzare i passaporti ancora privi di dichiarazione con la sola indicazione di equide escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano.

Pertanto il proprietario dovrà presentare richiesta mediante il modello "Dichiarazione di destinazione finale" allegando copia della ricevuta pagamento di €. 16,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il passaporto dell'equino.

La dichiarazione può essere resa soltanto dal proprietario del cavallo come risultante nella banca dati dell'A.S.S.I.

PARAGRAFO IX: RICHIESTA DUPLICATO PASSAPORTO

In caso di **smarrimento o furto** del passaporto U.N.I.R.E./M.I.P.A.A.F.(o ex E.N.C.I.) il proprietario deve far pervenire, entro sette giorni dall'evento, l'apposito modello "Richiesta emissione duplicato passaporto" debitamente compilato e sottoscritto, con marca da bollo da € 14,62 e allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Alla richiesta deve essere allegato la denuncia di smarrimento o furto presentata alle autorità competenti, riportante gli estremi identificativi dell'equino (nome, anno di nascita e microchip se presente) per il cui passaporto si chiede l'emissione del duplicato.

Nella denuncia dovrà essere specificatamente indicato che trattasi di passaporto E.N.C.I./U.N.I.R.E./M.I.P.A.A.F. (i cavalli, infatti, possono essere in possesso anche di un passaporto rilasciato da altro organismo, ad esempio la F.I.S.E.).

La denuncia dovrà essere prodotta in originale ovvero in fotocopia, in calce alla quale l'istante dovrà apporre la dicitura: "copia conforme all'originale in mio possesso, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000".

Deve, altresì, essere allegata la ricevuta del versamento di €. 160,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso comprendente le attività di identificazione, impianto/lettura microchip, prelievo campione biologico da parte di veterinario incaricato M.I.P.A.A.F. e rilascio del nuovo passaporto.

Si avvisa altresì che, ai sensi del punto 30.1 del "Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe degli Equidi" approvato con D.M. del 26 settembre 2011, sul duplicato verrà obbligatoriamente riportata la dicitura: "non destinato al consumo umano".

In deroga a tale disposizione, qualora il proprietario possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione e comunque prima dalla ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento medico, lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano può essere sospeso per un periodo di sei mesi.

A tal fine potrà essere inviato il modello "Richiesta emissione duplicato per equide DPA", debitamente compilato e sottoscritto, con allegato:

- apposita certificazione veterinaria rilasciata dai Servizi Veterinari della competente ASL i quali, su espressa richiesta del proprietario dell'equide e sulla base dei controlli effettuati relativamente alla tracciabilità degli animali, dovranno attestare la mancata effettuazione di trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dello stesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, che all'equide non sono stati effettuati trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dell'equide.

Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario è tenuto a darne comunicazione al M.I.P.A.A.F. entro sette giorni dall'evento, inviando contemporaneamente:

- il passaporto ritrovato
- la comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti autorità.

L'Agenzia annulla il passaporto rinvenuto e lo conserva per cinque anni.

Deterioramento passaporto

In caso di Deterioramento del Passaporto U.N.I.R.E. il proprietario dovrà far pervenire l'apposito modello 19 "Richiesta duplicato Passaporto per deterioramento", concernente la richiesta di emissione duplicato per deterioramento, debitamente compilato e sottoscritto, con affrancatura di una marca da bollo di € 14,62, al quale dovrà essere allegato:

- Passaporto deteriorato dell'equide;
- Attestazione di versamento di € 160,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Richiedente.

Si precisa che, ai fini del rilascio del duplicato del passaporto del cavallo, si procederà all'identificazione del cavallo attraverso lettura dei dati segnaletici, impianto/lettura microchip e prelievo di campione biologico del cavallo effettuato da parte di un veterinario incaricato M.I.P.A.A.F.

Si avvisa altresì che, ai sensi del punto 30.1 del "Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe degli Equidi" approvato con Decreto ministeriale numero 17791 del 9 ottobre 2007, sul duplicato verrà obbligatoriamente riportata la dicitura: "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

PARAGRAFO X: SOSTITUZIONE TRASPONDER NON FUNZIONANTE

Nel caso in cui il trasponder impiantato nell'equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile il proprietario è tenuto a informare immediatamente il M.I.P.A.A.F. inviando il modello "Richiesta di reimpianto microchip", debitamente compilato e sottoscritto, al quale dovrà essere allegato:

1. Attestazione veterinaria di illeggibilità del microchip;

N.B.: *L'attestazione può essere rilasciata da un qualsiasi veterinario iscritto all'Albo dei Medici Veterinari. Nell'attestazione il veterinario dovrà indicare la mancata leggibilità del microchip verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalità sia stata provata precedentemente con un lettore dello stesso tipo, ovvero ricorrendo anche all'utilizzo di un lettore "FULL ISO". Nell'attestazione devono essere riportati gli estremi identificativi del soggetto (nome dell'equide, anno di nascita, microchip illeggibile) per il quale si chiede il reimpianto di nuovo microchip.*

2. versamento di €96,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Si precisa che, ai fini della registrazione del nuovo microchip in banca dati, si procederà all'identificazione del cavallo attraverso lettura dei dati segnaletici, impianto/lettura microchip e prelievo di campione biologico del cavallo effettuato da parte di un veterinario incaricato M.I.P.A.A.F.

PARAGRAFO XI: COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI SEGNALETICI

In caso siano stati riscontrati sul cavallo variazioni dei dati segnaletici, il proprietario è tenuto a far annotare da un veterinario iscritto all'Albo dei medici veterinari le variazioni nell'apposito spazio nella pagina 7 del passaporto.

Il veterinario, prima di procedere alla registrazione dei dati segnaletici o delle aggiunte e/o variazioni, dovrà provvedere alla lettura del microchip risultante sul passaporto. La conferma della presenza del microchip dovrà essere riportata dal veterinario per iscritto nell'apposito spazio.

Registrate le variazioni, il veterinario è tenuto ad apporre il timbro, la data e la firma nell'apposito spazio.

Il proprietario dovrà inviare al M.I.P.A.A.F. , anche a mezzo fax, la fotocopia della pagina 7 del passaporto, ove sono riportate le aggiunte/variazioni, al fine della registrazione delle stesse in banca dati.

Alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del proprietario.

Per la castrazione il veterinario è tenuto ad inserire nell'apposito riquadro la data della castrazione e ad apporre il proprio timbro e firma. La copia della pagina attestante la castrazione dovrà essere inviata al M.I.P.A.A.F. che provvederà a registrare la variazione in banca dati

Le pagine devono essere perfettamente leggibili con tutti i dati in esse contenuti. In caso di illeggibilità non si potrà procedere alla registrazione.

Il M.I.P.A.A.F. si riserva, valutata l'entità delle variazioni richieste, di disporre l'invio di un proprio veterinario fiduciario, che provveda alla identificazione, lettura microchip e prelievo del campione biologico per l'esame del DNA.

PARAGRAFO XII: RICEVUTA DI DEPOSITO

Si avvisa che la ricevuta di deposito non è un documento conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di anagrafe equina. Infatti, la normativa stessa prevede che ogni equide debba essere dotato del documento identificativo denominato passaporto, che dovrà accompagnarlo in tutti i suoi spostamenti.

Pertanto, tutti i proprietari in possesso soltanto della ricevuta di deposito, dovranno avanzare richiesta di emissione del passaporto mediante la compilazione e sottoscrizione dell'unito modello "*Emissione passaporto da ricevuta di deposito*", al quale andranno allegati:

- originale della ricevuta di deposito
- copia del versamento di €. 96,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso
- fotocopia documento in corso di validità

Come indicato nel paragrafo VIII, il cavallo, in considerazione dell'anno di nascita, viene destinato di ufficio a non D.P.A.

Il M.I.P.A.A.F. invierà proprio veterinario fiduciario per le attività di identificazione, controllo/impianto del microchip e prelievo del materiale biologico per l'esame del DNA.

PARAGRAFO XIII: DECESSO CAVALLO

In caso di morte, naturale od accidentale, od ancora per soppressione in seguito ad incidente, il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, comunica **entro tre giorni** dall'evento il decesso mediante la compilazione e sottoscrizione del modello "Decesso cavallo" ed allegando la documentazione nello stesso indicata.

Si sottolinea che al modello deve essere **allegato il passaporto/ricevuta di deposito** del cavallo deceduto.

In mancanza, occorre inviare la denuncia di furto/smarrimento del passaporto/ricevuta di deposito presentata alla autorità di polizia.

Così come disposto dalla Anagrafe degli equidi, è compito del proprietario provvedere, secondo le modalità previste dalla vigente normativa sanitaria, allo smaltimento della carcassa ed allo smaltimento del transponder (microchip)

PARAGRAFO XIV: FURTO O SMARRIMENTO DEL CAVALLO

Nel caso di smarrimento o di furto del cavallo, il proprietario deve inviare, entro sette giorni dall'evento, l'apposito modello "Comunicazione di furto/smarrimento equide" debitamente compilato e sottoscritto, al quale vanno allegati:

- a) denuncia presentata alla competente autorità di polizia, riportante gli estremi identificativi del cavallo (nome, anno di nascita, microchip se presente). La denuncia dovrà essere prodotta in originale ovvero in fotocopia, in calce alla quale l'istante dovrà apporre la dicitura: "copia conforme all'originale in mio possesso, ai sensi degli artt., 19 e 47 del DPR n. 445/2000"
- b) passaporto dell'equide, che sarà conservato dal M.I.P.A.A.F. per almeno due anni

Nel caso di ritrovamento dell'equide il proprietario dovrà fornire apposita informazione all'Ente entro sette giorni dall'evento, inviando copia della comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti autorità di Polizia.

L'Ente provvederà ad inviare un veterinario fiduciario per le operazioni di identificazione, lettura microchip e prelievo campione biologico per esame del DNA.

Nel caso sia accertata l'identità dell'equide, verrà restituito il passaporto previa apposizione della dicitura: "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

PARAGRAFO XV: ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO

Devono essere iscritti al Registro sportivo tenuto dall'A.S.S.I.:

- i soggetti di razza **Puro Sangue Arabo, Maremmano e Persano/Salernitano**, iscritti ai pertinenti Libri Genealogici o registri anagrafici dell'*A.N.I.C.A.*, dell'*A.N.A.M.* e dell'*A.I.A.* per poter partecipare a manifestazioni allevatorie e competizioni agonistiche programmate dall'A.S.S.I.; vengono, altresì, iscritti al registro sportivo i cavalli **anglo-arabi** importati esclusivamente per la partecipazione a corse;
- gli altri equini nati ed allevati in Italia iscritti ai Libri genealogici o Registri Anagrafici riconosciuti dal M.I.P.A.A.F. e tenuti dall'*A.I.A.* o da Associazioni Nazionali Allevatori (*A.N.A.*), quali il Bardigiano, il Murgese, l'Haflinger, ecc., che possono partecipare alle competizioni agonistiche programmate dall'M.I.P.A.A.F. **con esclusione delle manifestazioni allevatorie.**

Il proprietario deve avanzare la richiesta di iscrizione al Registro sportivo mediante gli appositi modelli "Domanda iscrizione al Registro sportivo" e "Domanda iscrizione al Registro sportivo a mezzo associazioni", distinti a seconda che la domanda venga presentata al M.I.P.A.A.F. direttamente dal proprietario o per il tramite delle Associazioni che gestiscono il Libro genealogico/Registro Anagrafico, allegando la documentazione indicata nei modelli stessi.

I requisiti e gli adempimenti richiesti per l'iscrizione al citato Registro sono:


- possesso del passaporto, conforme al D.M. 29 dicembre 2009 ed al D.M. 26 settembre 2011, rilasciato dal pertinente registro anagrafico ed attestante la specifica razza;
- compilazione dati segnaletici;
- microchip;
- scheda del DNA;
- versamento di € 60,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.
- Marca da bollo da € 14,62

I passaggi di proprietà dei cavalli iscritti al Registro sportivo dovranno essere previamente registrati presso il pertinente Libro genealogico o Registro anagrafico. Successivamente dovranno essere comunicati al M.I.P.A.A.F. che, a propria volta, provvederà ad annotarli nel Registro sportivo.

Per la comunicazione al M.I.P.A.A.F. potrà essere utilizzato il modello "comunicazione di vendita" o altro modello appositamente predisposto dalle Associazioni allevatori, al quale deve essere allegata la ricevuta del versamento di € 54,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO

DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso e la documentazione attestante l'avvenuta registrazione del passaggio di proprietà presso il Libro genealogico di appartenenza (fotocopia del passaporto del cavallo o altra analoga documentazione).

IL DIRIGENTE
Gualtiero Bittoni



ALLEGATO 2

NORME TECNICHE DEI LIBRI GENEALOGICI DEI CAVALLI DELLE RAZZE: ANGLO-ARABO e SELLA ITALIANO (D.M. n. 15059 del 06/11/2008)

A. Libro II : Anglo – Arabo

1. Standard di razza

1.1 L'Anglo-Arabo è un cavallo distinto da sella, di tipo dolicomorfo e/o mesodolicomorfo di forme snelle ed armoniche, di costituzione robusta e forte, di buon sviluppo scheletrico e muscolare con giusta nevrilità. Il mantello è preferibilmente sauro, baio o grigio; sono ammesse macchie a sede non fissa non riferibili ad un'origine genetica di razza.

1.2 Sono distinguibili due tipi:

- con spiccata attitudine agli sport equestri e altezza minima al garrese cm 156;
- con spiccata attitudine alle corse, in piano e ad ostacoli, ed altezza minima al garrese cm 156.

1.3 Caratteristiche morfologiche:

a. Complesso testa – collo:

- Testa: gentile ed espressiva, leggera e di profilo rettilineo raramente carnoso con orecchie piccole e mobili, occhio vivace e attento, armonicamente collegata al collo;
- Collo: lungo e ben portato giustamente inclinato con abbondante criniera, doccia giugulare segnata, ben collegato alla testa e alla spalla con passaggi armonicamente segnati;

b. Tronco:

- Garrese: rilevato, asciutto, armonicamente marcato al passaggio del collo;
- Torace: di buona ampiezza, altezza e profondità con vantaggiosi diametri;
- dorso e lombi: Forti e privi di deviazioni angolari, in armonica continuità fra loro e rispettivamente con il collo e con la groppa, con ampie inserzioni muscolari;

c. Arti anteriori:

- Spalla: obliqua e lunga ben collegata al collo ed al garrese con masse muscolari solide ma asciutte;
- Braccio: corto e muscoloso, ben collegato alla spalla;
- Avambraccio: lungo, affusolato, ben verticale sulla linea d'appiombo, con masse muscolari definite;
- Carpo – ginocchio zoognostico: Con ampia base articolare, netto nei profili ed asciutto ben posizionato sulla linea d'appiombo;
- Stinco: robusto, spesso e asciutto, con tendini e legamenti evidenti e ben disegnati;

- Nodello e asse digitale: Asciutto con dito breve ma non eccessivamente corto, giustamente inclinato, privo di deviazioni dell'asse digitale ed in armonica continuità con la muraglia dello zoccolo che presenta unghia resistente, preferibilmente scura;
- d. *Arti posteriori:*
- Groppa: lunga obliqua (25-30°) di buon diametro interiliaco ed interischiatico, giustamente coperta di forti masse muscolari definite e ben discendenti lungo la natica;
 - Coscia: lunga e muscolosa con profilo volare leggermente convesso e ricco di masse muscolari nette ed in impercettibile continuità con quelle della groppa;
 - Gamba: lunga, forte e asciutta;
 - Garretto: spesso, ampio e ben angolato, asciutto ed esente da tare;
 - Stinco: robusto, spesso e asciutto;
 - Nodello e asse digitale: asciutto con dito breve ma non eccessivamente corto, giustamente inclinato, privo di deviazioni dell'asse digitale ed in armonica continuità con la muraglia dello zoccolo che presenta unghia resistente, preferibilmente scura.

B. Libro III: Sella italiano

1. *Standard di razza*

1.1 Il Sella italiano è un cavallo distinto, con temperamento vivace, nevrile, affidabile e volenteroso, con andature ampie, elastiche ed energiche e con caratteristiche morfo-funzionali che lo rendono adatto agli sport equestri. Di altezza al garrese non inferiore a 156 cm misurata ad almeno 36 mesi di età e con buoni diametri trasversali ed appiombi corretti.

1.2 *Caratteristiche morfologiche:*

a. *Complesso testa - collo:*

- Testa: leggera, espressiva, di forma piramidale con profilo preferibilmente rettilineo, ben portata e ben attaccata;
- Collo: lungo, ben diretto, ben attaccato alla testa e al tronco (formante un angolo di 90° con la testa; 45° con l'orizzontale);
- Garrese: rilevato, lungo e asciutto;

b. *Tronco:*

- Dorso e Lombi: sostenuti, corretti e ben attaccati;
- Torace: ampio e profondo;

c. *Arti anteriori:*

- Spalla: lunga e ben inclinata;
- Braccio: ben sviluppato e diretto;
- Avambraccio: lungo e in appiombo;
- Carpo: ampio, netto, asciutto, in appiombo;
- Stinco: largo, relativamente breve, netto;
- Pastoia: giusta lunghezza ed inclinazione, in appiombo;

d. *Arti posteriori:*

- Groppa: lunga, larga, muscolosa, giustamente inclinata (25° - 35°);
- Coscia: lunga, armonica, natia ben evidente;
- Gamba: lunga, ben diretta;
- Garretto: ampio, netto, asciutto, esente da tare ed in appiombo;
- Nodello: largo, netto, ben sostenuto;

e. zoccoli. normoconici, di giusta inclinazione, unghia regolare e robusta;

f. Mantello: sono ammessi tutti i mantelli.

2. Criteri per l'attribuzione delle classi di merito per cavalli iscritti al registro principale del libro III: Sella italiano.

2.1 Il registro principale per i soggetti maschi interi si articola nelle seguenti classi:

- classe A;
- classe B;
- classe C;
- classe D.

2.1.1 L'iscrizione alla singola classe avviene sulla base delle caratteristiche o risultanze dell'applicazione dei seguenti criteri:

2.1.1.1 Classe A:

a. I maschi italiani e stranieri che abbiano superato con esito favorevole le prove di valutazione genetica previste nell'apposito disciplinare delle prove genetiche in stazione.

b. I maschi italiani e stranieri approvati stalloni in libri genealogici esteri che utilizzano come strumento di valutazione un performance test con classifica finale, e che si siano piazzati al primo o secondo posto di tale classifica sulla base dell'indice totale o sulla base dell'indice parziale al salto o al dressage. Attualmente i libri genealogici sono: BWUR - BAVAR - BRAND - HANN - HESS - HOLST - THU - MECKL - OLD - RHEIN - RPS - SA - TRAK - WESTF - KWPN - DWB - SWB.

c. I maschi di razza Sella italiano che abbiano conseguito i seguenti risultati sportivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si richiede l'iscrizione in classe A:

- cavalli di 6 anni:
 - qualificati nei primi 3 posti dei campionati italiani di salto ostacoli
 - qualificati con la media almeno del 70% nei primi 3 posti ai campionati italiani di dressage;
 - avere ultimato con zero penalità un percorso nei campionati del mondo degli allevamenti di Lanaken (D.M. n. 400 del 14/01/2010)
- cavalli di sette anni:
 - qualificati nei primi 3 posti dei campionati italiani di salto ostacoli
 - qualificati con la media almeno del 65% nei primi 3 posti ai campionati italiani di dressage;
 - avere ultimato con zero penalità un percorso nei campionati del mondo di Lanaken (D.M. n. 400 del 14/01/2010)

- cavalli di 8 anni e oltre con almeno uno dei seguenti requisiti ottenuti durante tutta la carriera sportiva:
 - aver ultimato con zero penalità almeno un percorso in Coppa delle nazioni, Gran premi CSIO, CSIW, oppure aver ultimato almeno un percorso nei Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi;
 - essersi classificati nel miglior 10% di almeno 4 categorie 150 in concorsi internazionali;
 - essersi classificati nel miglior 10% di almeno 8 categorie 140 in concorsi internazionali;
 - essersi classificati nei primi 3 posti di almeno 10 categorie GP Nazionale C145-C150;
 - essersi classificati almeno 4 volte in Gran Prix di Dressage con la media minima del 65%;
 - in caso di performances miste, aver ottenuto un punteggio di almeno 100 punti così calcolato:
 - 25 punti per ogni piazzamento nel miglior 10% di categorie 150 in concorsi internazionali;
 - 12,5 punti per ogni piazzamento nel miglior 10% di categorie 140 in concorsi internazionali;
 - 10 punti per ogni piazzamento nei primi 3 posti di categorie Gran premi nazionali C145-C150 in concorsi internazionali.
 - per il dressage: aver vinto o essersi piazzati nei primi cinque posti in almeno tre categorie in Gran Prix o gran Prix Special CDI-W, CSI 3* o superiori e/o aver partecipato a Campionati del mondo, Campionati europei o Olimpiadi.

Per l'iscrizione in classe A dei maschi di razza Sella italiano, che abbiano conseguito i risultati sportivi sopra descritti, si dovrà tener conto di requisiti sanitari, genetici e morfologici secondo il modello adottato per il performance test.

- d. I maschi italiani e stranieri iscritti come stalloni in libri genealogici esteri riconosciuti che prevedano l'elaborazione di Indici genetici e che possiedano il seguente indice genetico minimo totale o, dove previsto, parziale per il salto ostacoli o il dressage.
- e. L'indice minimo richiesto sarà diverso a seconda dei paesi che lo elaborano:
 - Germania: indice minimo richiesto di 140 (attendibilità minima 70%);
 - Francia: indice minimo richiesto di BSO +20 (attendibilità minima 70%);
 - Olanda: indice minimo richiesto di 140 (attendibilità minima 70%);
 - Belgio: indice minimo richiesto di 140 (attendibilità minima 70%);
 - Irlanda: indice minimo richiesto di 125 (attendibilità minima 70%);
 - Svezia: indice minimo richiesto di 130 (deviazione standard < 10);
 - Danimarca: indice minimo richiesto di 140 (attendibilità minima 70%);
- f. I maschi stranieri approvati stalloni in libri genealogici esteri che abbiano conseguito i seguenti risultati sportivi:
 - per il salto ostacoli: vincitori o piazzati nei primi cinque posti in almeno tre categorie in Coppa delle nazioni, Gran premi CSIO, CSIW, CSI 3* o superiori, e/o aver ultimato almeno un percorso in Campionati del Mondo, Campionati europei o Olimpiadi.

- per il dressage: vincitori o piazzati nei primi cinque posti in almeno tre categorie in Gran Prix o Gran Prix special CDI-W, CSI 3* o superiori, e/o aver partecipato a Campionati del Mondo, Europei o Olimpiadi.

g. I requisiti sopra indicati dovranno essere dimostrati dal richiedente tramite documentazione che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Centrale del libro genealogico.

2.1.1.2 Classe B:

a. I maschi stranieri iscritti e approvati stalloni in libri genealogici esteri ufficialmente riconosciuti che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- si siano classificati nei primi 5 posti in una delle prove di selezione del libro genealogico a cui appartengono (korung, performance test, indici per performance sportive, ecc.);
- si siano classificati nei primi 5 posti in un Campionato dei giovani cavalli previsto nel paese dove sono iscritti come stalloni;
- possiedano il seguente indice genetico minimo totale o, dove previsto, parziale per il salto ostacoli o il dressage. L'indice minimo richiesto sarà diverso a seconda dei paesi che lo elaborano:

- . Germania: indice minimo richiesto di 140 (attendibilità minima 50%);
- . Francia: indice minimo richiesto di BSO +20 (attendibilità minima 50%);
- . Olanda: indice minimo richiesto di 140 (attendibilità minima 50%);
- . Belgio: indice minimo richiesto di 140 (attendibilità minima 50%);
- . Irlanda: indice minimo richiesto di 125 (attendibilità minima 50%);
- . Svezia: indice minimo richiesto di 130 (deviazione standard < 15)
- . Danimarca: indice minimo richiesto di 140 (attendibilità minima 50%);

b. I maschi stranieri, provenienti da libri genealogici esteri riconosciuti, ma non ancora approvati stalloni di età 6, 7, 8 anni ed oltre che conseguano i risultati di performance sportive già definite al punto 3 della classe A;

c. I requisiti sopra indicati dovranno essere dimostrati dal richiedente tramite documentazione che sarà oggetto di valutazione da parte da parte dell'Ufficio Centrale del libro genealogico.

2.1.1.3 Classe C:

a. I cavalli di almeno 5 anni di razza Sella italiano che abbiano conseguito i seguenti risultati sportivi nell'annata precedente a quella in cui si richiede l'iscrizione in classe C:

- qualificati nei primi 3 posti dei Campionati italiani di salto ostacoli;
- qualificati con la media almeno del 70 % nei primi 3 posti ai Campionati Italiani di dressage.

Per tali soggetti l'iscrizione è subordinata al superamento di una verifica dei requisiti sanitari e morfologici secondo il modello adottato per l'ammissione al performance test.

b. I maschi italiani e stranieri che non hanno superato le prove di valutazione genetica previste dal disciplinare, ma che hanno portato a termine tali prove con un indice di merito totale pari o superiore a 500 punti.

2.1.1.4 Classe D:

- a. I maschi italiani che non presentano i requisiti delle classi A, B o C.
- b. I maschi italiani di mantello pezzato.

2.1.2 I maschi stranieri importati in Italia che non presentano i requisiti nelle classi di cui sopra possono partecipare alle prove di valutazione genetica in stazione previste nell'apposito disciplinare del libro genealogico e, al superamento di tali prove, possono essere iscritti nelle classi A o C del Registro principale.

2.1.3 Con l'imminente elaborazione dell'indice genetico la C.T.C. stabilirà i criteri per l'iscrizione degli stalloni nelle varie classi anche in base a tale indice.

2.1.4 **Norma transitoria:** ai cavalli maschi già iscritti al registro principale stalloni del libro genealogico Sella italiano, nel quadro dell'applicazione del disciplinare, approvato con decreto ministeriale n. 22332 del 27 luglio 2006, è attribuita la classe A.

2.2 Il registro principale per i soggetti femmine si articola nelle seguenti classi: (D.M. n.24281 del 21/10/2009)

- Elite;
- Standard.

2.2.1 L'iscrizione alla singola classe avviene sulla base delle caratteristiche o risultanze dell'applicazione dei seguenti criteri:

2.2.1.1 Classe Elite:

- a. Le femmine italiane e straniere che abbiano superato con esito favorevole una prova in stazione effettuata in Italia come da apposito disciplinare o in altra stazione di uno dei Libri Genealogici esteri riconosciuti indicati in apposito elenco, approvato dalla CTC.
- b. Le femmine italiane e straniere che abbiano già prodotto almeno un figlio approvato stallone in un LG riconosciuto, con i requisiti che consentono o consentirebbero l'iscrizione in classe A o B del Libro genealogico italiano.
- c. Le femmine italiane o straniere con almeno 1 figlio classificato in Italia nel miglior 30% delle Finali nel salto in libertà o nel miglior 30% dei campionati dei cavalli giovani o che abbia ottenuto in Italia o all'estero almeno 5 piazzamenti nei primi 10 posti assoluti di categorie C130 o superiori.
- d. Le femmine italiane e straniere che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti risultati durante la loro carriera sportiva:
 - Femmine di 3 anni:
 - che partecipando ad un Premio Regionale in Italia abbiano ottenuto entrambi i seguenti risultati:

- minimo di 19,50 p. nell'addestramento;
 - minimo di 32 p. nel salto in libertà;
 - e che successivamente abbiano superato apposita visita morfofunzionale con un punteggio minimo di 76 Punti su 100.
- Femmine di 4 anni:
 - qualificate nel primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di salto ostacoli dei 4 anni;
 - qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di dressage dei 4 anni;
 - qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di completo dei 4 anni.
 - Femmine di 5 anni:
 - qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di salto ostacoli dei 5 anni;
 - qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di dressage dei 5 anni;
 - che abbiano effettuato un numero minimo di 12 percorsi netti in categorie Debuttanti nel Circuito UNIRE-FISE e/o in C.S.O. A, B.
 - che abbiano effettuato un numero minimo di 5 piazzamenti nel primo 20% della classifica finale di CCE nazionali di Categoria 2 riservata ai 5 anni opportunamente attestati dalla F.I.S.E.
 - Femmine di 6 anni:
 - qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di salto ostacoli dei 6 anni;
 - ~~qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di dressage dei 6 anni;~~
 - che abbiano effettuato un numero minimo di 10 percorsi netti in categorie Giovani Cavalli nel Circuito UNIRE-FISE e/o in C.S.O. A,B delle medesime altezze e/o nelle categorie a loro riservate degli Internazionali a 3 stelle;
 - che abbiano effettuato un numero minimo di 5 Piazzamenti nel primo 10% della classifica finale di CCE nazionali di Categoria 3 riservata ai 6 anni opportunamente attestati dalla F.I.S.E.
 - Femmine di 7 anni e oltre:
 - qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di salto ostacoli dei 7 anni;
 - qualificate entro il primo 30% della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto di dressage dei 7 anni;
 - che abbiano effettuato un numero minimo di 5 piazzamenti nel primo 20% della classifica finale di CCE nazionali di Categoria 4 stelle o superiori;
 - che abbiano conseguito in tutta la carriera sportiva almeno 5 piazzamenti nei primi 10 posti assoluti di categorie C130 o superiori.

- e. I requisiti sopra indicati dovranno essere dimostrati dal richiedente, tramite idonea documentazione che sarà oggetto di valutazione da parte di apposita sottocommissione incaricata dalla CTC.
- f. Per l'inserimento in classe Elite si dovrà tener conto dei requisiti sanitari e morfologici secondo il modello adottato per il Performance Test.

2.2.1.2 Classe Standard:

- a. Le femmine italiane che non abbiano i requisiti della Classe ELITE;
- b. Le femmine straniere che abbiano superato con esito favorevole una prova morfologica e attitudinale in stazione in Italia, secondo le modalità previste dell'apposito disciplinare delle prove genetiche in stazione;
- c. Le femmine straniere di almeno 2 anni iscritte ad un Libro Genealogico riconosciuto, che abbiano almeno un collaterale o un ascendente con vittorie internazionali, nelle prime due generazioni;
- d. Le femmine italiane provenienti dal Registro Supplementare con almeno tre generazioni note, che abbiano superato la rassegna fattrici in Italia.

2.2.2 Con l'imminente elaborazione dell'indice genetico la CTC stabilirà i criteri per l'iscrizione delle fattrici nelle varie classi anche in base a tale indice.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)
F.to Giuseppe Blasi

LIBRI GENEALOGICI ESTERI UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI DAL M.I.P.A.A.F.

Razza ANGLO ARABO:FRANCIA A.N.A.A Association Nationale de l'Anglo-ArabeSPAGNA F.E.S.C.C.A.R. Fondo de Explotation de los Services de Cria Caballar y RemontaSVIZZERA Z.A.M. Stud Book de l'Anglo Arabe et Croises d'ArabesMAROCCO Ministere de L'Agriculture et du developpement ruralPOLONIA Polski Zwiazek Hodowcow KoniRazze: SELLA, PURO SANGUE ORIENTALE e ORIENTALE

SIGLA L.G.	NOME LIBRO GENEALOGICO	NAZIONE
1. SF	Stud-Book du Cheval de selle Français	Francia
2. BWUR	Pferdezuchtverband Baden-Wurttemberg	Germania
3. BAVAR	Landesverband Bayerischer Pferdezuchter	Germania
4. BRAND	Landespferdezuchtverband Berlin-Bandenbug	Germania
5. HANN	Verband hannoverscher Warmblutzucher	Germania
6. HESS	Verband Hessischer Pferdezuchter	Germania
7. HOLST	Verband der Zuchter des Holsteiner Pferdes	Germania
8. THU	Verband der Thuringen Pferdezuchter e. V.	Germania
9. MECKL	Verband der pferdezuchter Mecklenburg-Vorpommern	Germania
10. OLDBG	Verband der Zuchter des Oldenburger Pferdes	Germania
11. RHEIN	Rheinisches Pferdestammbuch	Germania
12. RPS	Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar	Germania
13. SA	Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt	Germania
14. TRAK	Trakehner Verband	Germania
15. WESTF	Westfalisches Pferdestammbuch	Germania
16. ZFDP	Zuchtverband fur Deutsche Pferde	Germania
17. SCSL	Fédération des Stud-Books Luxembourgeois	Lussemburgo
18. BHF	British Horse Foundation	Inghilterra
19. AES	Anglo European Stud Book	Inghilterra
20. DWB	Danish Warmblood Society	Danimarca
21. FWB	Finish Warmblood	Finlandia
22. ZANG	Studbook Zangersheide	Belgio

23.	SBS	Société Royale "Le cheval de sport belge"	Belgio
24.	B.W.P.	Belgian Warmblood	Belgio
25.	SWB	The Swedish Warmblood Association	Svezia
26.	ZVCH	Zuchtverband CH-Sportpferde	Svizzera
27.	KWPN	RoyalWarmbloodstud-bookf the Netherlands	Olanda
28.	NRPS	Nederlands Rijpaarden en pony Stamboek	Olanda
29.	ISH	The Irish Sport Horse	Irlanda
30.		Burgenlandischer Pferdezuchtverband limitatamente alle razze Osterreichisches Warmblut, Shagya-Araber.	Austria
31.		Landespferdezuchtverband Karnten limitatamente alle razze Osterreichisches Warmblut.	Austria
32.		Verband Niederosterreichischer Pferdezuchter zur der Forderung und des Pferdeabsatzes limitatamente alle razze Osterreichisches Warmblut, Shagya-Araber.	Austria
33.		Landesverband der Pferdezuchter limitatamente alle razze Osterreichisches Warmblut.	Austria
34.		Verein der Warmblutpferde-zuchter des Landes Salzburg limitatamente alla razza, Osterreichisches Warmblut.	Austria
35.		Landespferdezuchtverband Steiermark: limitatamente alle razze Osterreichisches Warmblut.	Austria
36.		Verein Warmblutpferdezuchter Landes Tirol limitatamente alle razze Osterreichisches Warmblut	Austria
37.		Verein der Vorarlberger Warmblutpferdezuchter limitatamente alle razze Osterreichisches Warmblut	Austria
38.		Osterreichischer Araber-Zuchtverband limitatamente alle razze Partbred-Araber, Shagya-Araber.	Austria
39.		Verband der Zuchter und Freunde des ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e V. (limitatamente alle razze Trakehner).	Austria
40.		Polish Horse Breeders Association in Warsaw limitatamente alle razze Malopolska, Wielkopolska	Polonia
41.		Furioso-North Star Lotenyeszto Orszagos Egyesulet (limitatamente alle razze Furioso- North Star).	Ungheria

42.	<i>Kisberi-felver es Gidran Lotenyestok limitatamente alle razze Kisberi-felver, Gidran.</i>	Ungheria
43.	<i>Magyar Sportlotenyestok Orszagos Egyesulete limitatamente alle razze Magyar sportlo.</i>	Ungheria
44.	<i>Magyarorszagi Arablotenyestok Egyesulete limitatamente alle razze Arab teliver, Shagya arab.</i>	Ungheria
45.	<i>Estonian horse Breeders Association limitatamente alla razza Trakehner.</i>	Estonia
46.	<i>Nessun libro riconosciuto</i>	Lituania
47.	<i>Nessun libro riconosciuto</i>	Slovenia
48.	<i>Zvaz chovatel'ov a prioaznivcov Furioso-North Star druzstvo (limitatamente alle razze Furioso-North Star).</i>	Slovacchia
49.	<i>Union of Czech Warmblood Breeders limitatamente alle razze Czech Warmblood</i>	Repubblica Ceca
50.	<i>Association of Shagya-arab Breeders CZ limitatamente alle razze Shagya - Arab.</i>	Repubblica Ceca
51.	<i>Breeders Association of Slovak Warmblood in Czech republic (limitatamente alle razze Slovak Warmblood).</i>	Repubblica Ceca

ALLEGATO 4**NORMATIVA CONCESSIONE AFFISSO**

ART.1) Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguere i prodotti nati ed allevati in Italia. Esso segue il nome di un cavallo proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.

L'affisso è parte integrante del nome e deve perciò essere mantenuto per tutta la vita del cavallo senza poter essere tolto o modificato.

L'U.N.I.R.E. preside alla concessione ed alla registrazione degli affissi.

ART.2) L'affisso può essere concesso a persona fisica ovvero a Ditta, Associazione o Società.

Nella seconda eventualità, dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero, ove non sia richiesta l'iscrizione, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

ART.3) Per presentare richiesta di concessione di affisso occorre che il richiedente risulti:

- a) proprietario di almeno tre fattrici viventi, iscritte al Registro riproduttori fattrici e stalloni.
- b) allevatore, negli ultimi dieci anni, di almeno sei puledri, iscritti al Registro supplementare puledri quale produzione selezionata, che dovranno risultare viventi al momento della presentazione della domanda.

La domanda di concessione di affisso deve essere rivolta all'U.N.I.R.E. per iscritto e deve indicare:

- il nome dell'Affisso;
- l'indicazione delle tre fattrici di proprietà e dei sei puledri allevati con nome, anno di nascita e genealogia e dovrà essere accompagnata dal versamento di € 300,00 effettuato sul c/c postale n. 26698001 intestato all'U.N.I.R.E.

ART.4) Il nome dell'affisso non può superare i venti caratteri (comprese linee e spazi).

Inoltre non possono essere richiesti:

1. affissi compresi nella lista internazionale dei nomi protetti;
2. nomi di personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
3. affissi somiglianti per ortografia o pronuncia ad altri già concessi;
4. iniziali o numeri dopo l'affisso;
5. affissi composti da iniziali o cifre;
6. affissi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi.

ART.5) La Concessione di un affisso decorre dalla data della domanda di concessione, ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti.

La concessione di un affisso è personale e vitalizia.

Esso non potrà mai essere modificato dopo il rilascio e non è cedibile ad altro allevatore se non inter-vivos ad un discendente in linea diretta del titolare previa domanda all'U.N.I.R.E., purché l'interessato dichiarerà di voler continuare nell'allevamento mantenendone le caratteristiche originarie.

In caso di morte del titolare dell'affisso la concessione decade e il medesimo affisso non potrà essere concesso ad altra persona, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto.

A tal fine, gli eredi, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, dovranno indicare il nominativo di uno dei coeredi al quale potrà essere concesso il diritto di subentrare nell'uso dell'Affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dichiarerà di volere continuare nell'allevamento.

ART.6) Nel caso di modifica o trasformazione del soggetto titolare dell'affisso, l'U.N.I.R.E. valuterà di volta in volta, sulla scorta della documentazione prodotta, se confermare o meno l'affisso in favore del nuovo soggetto.

ART.7) I cavalli importati in Italia e già iscritti in un Libro Genealogico straniero riconosciuto, conservano il loro affisso di origine. Il loro nome non potrà essere comunque accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo proprietario.

E' in ogni caso sempre vietato attribuire un affisso ad un cavallo proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.

ART.8) Un cavallo non potrà mai portare altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della sua nascita.

ART.9) E' facoltà dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico di sospendere o di revocare con provvedimento motivato la concessione di un affisso già autorizzato e di vietarne l'uso.

NORME TECNICHE PER L'EMBRYO TRANSFER NEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DA SELLA ITALIANO

Art. 1

Fatti salvi tutti gli altri requisiti previsti, sono iscrivibili al registro puledri di cui all'art. 10 del disciplinare, a seconda delle caratteristiche dei loro genitori biologici, i soggetti nati da embryo transfer ottenuti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. il seme impiegato per la fecondazione delle donatrici provenga da uno stallone in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina della riproduzione animale e dal disciplinare del libro genealogico del cavallo da sella italiano;
- b. la femmina donatrice risulti regolarmente iscritta al registro principale di cui all' art. 11 del disciplinare del libro genealogico. Essa potrà essere iscritta al suddetto registro riproduttore anche nello stesso anno di nascita del puledro purché prima della sua identificazione sotto la madre;
- c. siano stati depositati i campioni biologici per l'estrazione del DNA dello stallone e della donatrice, e siano disponibili i risultati della tipizzazione (genotipi) di entrambi prima dell'identificazione del prodotto sotto la madre;
- d. l'espianto embrionale sia stato eseguito da un gruppo di raccolta autorizzato ai sensi dell'art. 26 del decreto Ministero della salute 19 luglio 2000, n. 403 e l'impianto sia stato eseguito da veterinari autorizzati ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto;
- e. il proprietario della femmina donatrice dovrà inviare all'Ufficio centrale del libro genealogico, entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'impianto embrionale, formale notifica dell'avvenuto intervento recante i proprio estremi identificativi, le date dell'espianto e dell'impianto, gli identificativi dello stallone, della donatrice, della ricevente, del fornitore degli embrioni se diverso dal proprietario della donatrice al momento dell'espianto, del gruppo di raccolta che ha eseguito l'espianto e del veterinario che ha eseguito l'impianto embrionale. La notifica va effettuata utilizzando moduli predisposti dall'Ufficio centrale del libro genealogico;
- f. all'atto dell'identificazione del nuovo nato ai sensi dell'art. 15 del disciplinare del libro genealogico il detentore della fattrice ricevente deve far presente al veterinario incaricato la provenienza da embryo transfer del redo e che l'identificativo della madre biologica venga riportato sul certificato da inviare al laboratorio per l'accertamento dell'ascendenza del puledro.

Art. 2

Le modifiche alle presenti norme tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'U.N.I.R.E., previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.), devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della C.T.C.. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

VISTO SI APPROVA
Laura La Torre
Direttore Generale